# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2599-A)

# RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BOLETTIERI)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 6 dicembre 1967 (V. Stampato n. **4367**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri di concerto col Ministro delle Finanze e col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 dicembre 1967

Comunicata alla Presidenza il 24 febbraio 1968

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Zambia sui servizi aerei concluso a Lusaka il 16 novembre 1966

#### LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — A seguito delle conversazioni condotte a Lusaka, si concludeva il 16 novembre 1966 l'Accordo aereo sui servizi civili di linea tra l'Italia e la Zambia, che prevede la disciplina dell'attività da parte delle compagnie designate dai due Paesi: *Alitalia* e *Zambia*.

Il traffico aereo stabilito, per ora, dall'Accordo consiste in una frequenza settimanale per ciascuna parte contraente sul seguente percorso:

Alitalia: punti in Italia (praticamente Roma)-Atene-Lusaka-Johannesburg e viceversa;

Zambia: punti in Zambia (praticamente Lusaka)-Nairobi-Roma-Londra e viceversa;

con il pieno godimento dei diritti di 3<sup>a</sup> e 4<sup>a</sup> libertà e con la possibilità di successive trattative (direttamente tra le Società aeree interessate) per la definizione dei rispettivi diritti di 5<sup>a</sup> libertà.

Ricorderemo brevemente le cinque « libertà dell'aria ».

La « prima libertà » concerne il diritto, riconosciuto agli aerei civili degli Stati firmatari dell'*Agreement*, di sorvolare lo spazio aereo degli altri Stati firmatari.

La « seconda libertà » concerne il diritto di effettuare scali tecnici (per rifornimenti o riparazioni meccaniche, eccetera) sul territorio degli altri Stati.

La « terza libertà » concerne il diritto di sbarcare passeggeri, posta e merci provenienti dal territorio dello Stato di appartenenza dell'aeromobile. La « quarta libertà » concerne il diritto di imbarcare passeggeri, posta e merci provenienti dal territorio dello Stato di appartenenza dell'aeromobile.

La « quinta libertà », infine, concerne il diritto d'imbarcare nel territorio di uno qualsiasi degli Stati firmatari passeggeri, posta e merci destinati al territorio di un altro qualsiasi degli Stati firmatari e, viceversa, il diritto di sbarcarvi passeggeri, posta e merci provenienti dal territorio di qualsiasi altro Stato firmatario.

L'Accordo — che è basato su elementi di stretta reciprocità — bene si inquadra nel sistema degli accordi aerei conclusi dall'Italia negli ultimi anni, rispondendo pienamente agli interessi dell'aviazione civile italiana e ai futuri sviluppi delle attività aeree del nostro Paese in Africa, specialmente nei rapporti con gli Stati dell'Africa sud-orientale e in particolare con il nuovo Stato della Zambia.

L'Accordo ha incontrato molto favore tra la collettività italiana in Zambia, non numerosa, ma fervida di iniziative che, nel quadro delle notevoli prospettive di sviluppo economico della Zambia, favoriranno l'intensificazione della collaborazione di questo Paese con il nostro.

Considerando anche che l'Accordo stesso s'inquadra nella politica italiana di avvicinamento, sia nel campo dell'assistenza tecnica, sia come espansione dell'attività di penetrazione italiana nella zona sud-orientale dell'Africa, la 3ª Commissione propone agli onorevoli colleghi di approvare il presente disegno di legge che ratifica il suddetto Accordo e gli dà piena attuazione.

BOLETTIERI, relatore

LEGISLATURA IV - 1963-68 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

## **DISEGNO DI LEGGE**

### Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo aereo tra l'Italia e la Zambia sui servizi aerei, concluso a Lusaka il 16 novembre 1966.

### Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo XV dell'Accordo stesso.